

PARTE SECONDA: SERVIZI, FUNZIONI ED ISTITUZIONI DELEGATE A RICOPRIRLE

SERVIZI E FUNZIONI

In questo sotto-capitolo ho voluto esporre un elenco dei singoli servizi che noi cittadini ci dobbiamo aspettare di ricevere dal Servizio Federale. L'obiettivo che mi sono posto scrivendo queste righe è quello di rendere evidenti quali penso debbano essere i **'doveri'** delle strutture di rilevanza istituzionale.

Punto 56

Nella Federazione, la funzione legislativa è svolta dall'Assemblea dei Rappresentanti.

*L'esercizio di detta funzione deve essere rigorosamente orientato alla realizzazione ed al perfezionamento di un insieme di leggi chiare, semplici e tali da promuovere l'ordinario adempimento degli impegni che **noi cittadini** ci siamo assunti nel PREAMBOLO, nonché l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri menzionati nella Parte Prima del presente Patto Istitutivo.*

Punto 57

***Noi cittadini** affidiamo la funzione esecutiva al Governo, che la espletterà nell'ambito e nel rispetto della legislazione vigente.*

Tale funzione consiste nella gestione diretta degli strumenti, delle strutture e dei mezzi necessari sia a garantire la funzionale fornitura delle prestazioni che il Servizio Federale è tenuto ad assicurarci, sia a verificare l'adempimento dei nostri doveri da parte nostra.

Noi attribuiamo al Governo la facoltà di redigere regolamenti e circolari esplicative inerenti il riconoscimento dei nostri diritti. Tali Regolamenti o circolari potranno essere emanati solo dopo la loro approvazione della Corte Senatoriale o della sua competente Commissione. Su richiesta di consiglieri comunali che rappresentino due milioni di voti equivalenti, i regolamenti stessi sono soggetti ad approvazione mediante Referendum di Secondo Grado.

Punto 58

***Noi cittadini** affidiamo la gestione della amministrazione locale dei servizi ai Comuni che, per ragioni di funzionalità ed economia, sono tenuti a delegare parte delle loro competenze ai Distretti, e che possono associarsi per gestire unitariamente quei settori che rimangono di loro competenza.*

Sono gestite dai Comuni o dagli altri Enti Locali tutte le attività riconosciute come loro competenza dal presente Patto, quelle per cui ricevano delega da parte del Servizio Federale centrale e quei servizi integrativi che i Comuni stessi, o gli Enti sovracomunali a ciò autorizzati, decidano di organizzare previa approvazione da parte dei cittadini-elettori dei Comuni interessati.

Ai Comuni ed ai Distretti compete la facoltà di regolamentare gli specifici servizi da essi forniti e li incarichiamo anche di gestire le zonizzazioni locali relative alle differenziazioni territoriali eventualmente previste dalle leggi della Federazione.

Punto 59

***Noi cittadini** affidiamo lo svolgimento della fun-*

zione giurisdizionale alle diverse Sezioni della Magistratura: Sezione Civile, Sezione Penale, Sezione Amministrativa e Sezione Contabile.

La facoltà d'impulso dell'azione giudiziaria penale la riserviamo alla Procura Federale, sotto-sezione della Sezione Penale della Magistratura.

Punto 60

La verifica della costituzionalità delle leggi e di ogni atto avente forza di legge la affidiamo alla competente Commissione Verifica della Costituzionalità della Corte Senatoriale o, nei casi previsti dal presente Patto, alla Corte stessa, riunita in seduta plenaria.

Alla Corte Senatoriale attribuiamo anche il compito di dirimere i conflitti tra i poteri della Federazione e tra Servizio Federale centrale ed Enti Locali e quello dell'accertamento dello stato di guerra difensiva imposta alla Federazione da Paesi ostili.

Punto 61

Della rappresentanza internazionale della Federazione, noi incarichiamo il Presidente Federale e il Corpo Diplomatico, il quale ultimo è anche incaricato di presentare agli altri Stati gli atti di politica estera della Federazione.

Punto 62

La difesa del territorio federale la affidiamo alle Forze Armate.

L'effettuazione di operazioni militari da parte delle nostre Forze Armate fuori dai confini nazionali deve essere approvata dall'Assemblea dei Rappresentanti e può prefiggersi solo compiti di interposizione tra parti in conflitto conclamato o latente, al solo scopo di mantenere o ristabilire condizioni di non-belligeranza.

Punto 63

Noi stabiliamo

- che la protezione civile sia organizzata e diretta dal Corpo Federale della Protezione Civile, che è una Sezione del Ministero dell'Interno e che coordina l'attività svolta nel settore dal proprio personale, dalle Forze Armate e dalla Croce Rossa Italiana;

- che, localmente, piani di intervento, strutture e strumenti destinati a garantire il funzionamento della Protezione Civile siano gestiti in collaborazione dai Comandi distrettuali del Corpo Federale della Protezione Civile e dall'Autorità distrettuale;

- che, in materia di protezione civile, possano essere affidati incarichi anche ad Associazioni o Corpi Volontari di cui sia riconosciuta la validità operativa.

Punto 64

Noi incarichiamo l'Arma dei Carabinieri ed i Corpi di Polizia creati all'uopo di prestare i servizi di poli-

zia, nei loro molteplici aspetti.

Le Forze Armate possono essere impiegate in operazioni di controllo del territorio finalizzate a scopi di po-

lizia. In tal caso gli ordini operativi loro impartiti debbono essere approvati da un Magistrato appositamente nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

NORME COMUNI

Sono semplici 'regole' che richiamano la necessità della fedeltà alle Istituzioni da parte di tutti coloro che operino nelle sue strutture e la necessità di definire tempi e modi di fissazione dei regolamenti interni di funzionamento di tutte le assemblee elettive, stabilendo limiti temporali alla loro adozione. Tutto ciò lo propongo al fine di limitare eventuali voglie dilatorie degli eletti.'

Punto 65

Noi imponiamo che, prima di insediarsi, tutti coloro che siano chiamati a ricoprire cariche pubbliche promettano solennemente di agire nell'interesse dei cittadini e di rispettare il Patto Istitutivo della Federazione.

Punto 66

All'atto del suo insediamento, dopo aver eletto i propri organi di presidenza, ogni Assemblea elettiva può modificare il proprio regolamento interno, a maggio-

*ranza o dei due terzi dei suoi componenti o, nel caso di Assemblea di eletti direttamente da **noi cittadini**, dei due terzi dei voti equivalenti.*

Il regolamento eventualmente vigente rimane in vigore sia nel caso che così decida l'Assemblea sia nel caso in cui l'Assemblea non riesca a definire un nuovo regolamento entro trenta giorni dal suo insediamento.

A metà della legislatura, il regolamento vigente può essere modificato, sempre con la maggioranza indicata nel primo comma di questo Punto.

ORGANI DEL SERVIZIO FEDERALE CENTRALE

Il 'progetto' che avanzo per il Centro delle Istituzioni prevede, già in prima istanza, l'eliminazione del bicameralismo perfetto: il potere legislativo viene conferito alla sola Assemblea Nazionale, mentre la Corte Senatoriale sarebbe destinata ad assumere il compito di verificare che la legislazione sia comprensibile e che rispetti il Patto Istitutivo, oltre al compito di dirimere i contrasti tra le Istituzioni.

Non propongo ri-definizioni dei compiti delle altre Istituzioni del "Servizio Federale Centrale".

Composizione e ruolo della Corte Senatoriale

Nel testo proposto, è prevista l'istituzione della Corte Senatoriale come "riassunto" delle tre funzioni principali: legislativa, esecutiva, giudiziaria e come arbitro delle contrapposizioni e controversie che sorgessero tra i "gestori dei servizi" connessi alle funzioni medesime.

Anche se può sembrare che ciò non sia vero (vista la proporzione 70/30/30), la composizione suggerita per la Corte è tale da evitare la 'sopraffazione' di uno dei poteri sugli altri, pur lasciando maggiore spazio ai due poteri "ordinari", quello legislativo e quello esecutivo. Questa affermazione si basa su una considerazione statistica: tra i 70+30 senatori non nominati dal governo è molto probabile che ce ne siano almeno 1/3 (trenta-trentacinque) di tendenzialmente "vicini" al Governo, per cui esso non sarà in balia di forze ad esso esterne!

Questa 'Corte' sarebbe destinata a costituire la "Corte" suprema della Federazione, incaricata di verificare il rispetto del Patto Istitutivo nei rapporti tra i vari poteri, la rispondenza dei regolamenti emanati dal Governo alla legislazione vigente ed il controllo di costituzionalità delle leggi prima della loro promulgazione (**controllo che è mancato negli anni della attuale Repubblica, com'è dimostrato dalle leggi elettorali vigenti e dal supporto finanziario devoluto dalla Repubblica alla confraternita degli oligo-partitocrati: norme approvate in barba all'articolo 51 della Costituzione**).

Alla Corte Senatoriale affiderei anche il compito di verificare l'univocità e la comprensibilità delle disposizioni aventi forza di legge.

Oggi si sente parlare di un 'Senato' come "Camera delle Regioni": di una simile Camera non ci sarà alcuna necessità, visto che la Assemblea dei Rappresentanti prevista nel 'Patto' sarà giocoforza rappresentativa delle diverse realtà territoriali, vista l'istituzione delle elezioni preliminari eliminatorie in tutti i collegi/circoscrizioni elettorali e visto il meccanismo previsto per l'accertamento dell'avvenuta approvazione delle delibere assunte dall'Assemblea dei Rappresentanti.

PRESIDENTE FEDERALE

Punto 67

Il Presidente Federale, che ordinariamente resta in carica due anni e che è sempre rieleggibile, rappresen-

ta la Federazione.

Può partecipare, con diritto di parola, a qualunque assemblea elettiva e può inviare messaggi ad ognuna

di esse.

Può assumere la presidenza delle sedute della Corte Senatoriale cui interviene.

Indice sia i referendum popolari nazionali che i referendum di secondo grado nei casi previsti dal Patto Istitutivo.

Promulga le leggi.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, preventivamente approvati dall'Assemblea dei Rappresentanti e, quando richiesto, dal Referendum Popolare.

Acquisito, tramite referendum comunale, il consenso del Comune di residenza dei condannati interessati, può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Federazione.

In caso di necessità, convoca la Corte Senatoriale in Assemblea plenaria d'emergenza, ne presiede la seduta e, a seguito di corrispondente delibera votata dalla

Corte stessa, accerta lo stato di guerra difensiva imposta alla Federazione da Paesi ostili e, nel periodo di durata delle ostilità, presiede il Consiglio supremo di difesa, composto anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Difesa, dal Ministro degli Esteri, dal Ministro degli Interni e dai Capi di Stato Maggiore delle diverse Armi in cui siano suddivise al momento le Forze Armate.

In caso di suo impedimento temporaneo, il Presidente Federale è sostituito dal Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti, che è a sua volta sostituito dal più giovane dei Vice-Presidenti.

Punto 68

Il Presidente Federale interrompe la legislatura corrente e definisce "Anno elettorale" l'anno solare che inizi dopo almeno due mesi dal verificarsi, per la seconda volta e nel corso della stessa legislatura, di un voto di sfiducia al Governo in carica.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Punto 69

L'Assemblea dei Rappresentanti si riunisce di diritto in seduta pubblica il quinto giorno non festivo di Maggio e di Novembre ed ogni volta che ne facciano richiesta i due quinti dei suoi componenti.

Il lavoro ordinario della Assemblea dei Rappresentanti e delle sue Commissioni si svolge in seduta virtuale attraverso una doppia rete telematica dedicata.

Punto 70

Le deliberazioni della Assemblea dei Rappresentanti sono statuite solo allorché siano coincidenti la maggioranza dei voti equivalenti espressi dai Rappresentanti ed almeno i due quinti dei voti dei Distretti. Il voto di ogni singolo Distretto è quello definito dalla maggioranza dei voti equivalenti espressi dai Rappresentanti eletti nel Distretto stesso.

GOVERNO

Punto 71

Il Governo non può essere costituito da più di ottanta persone.

In esso devono essere individuati: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario di Stato, i Ministri ed i Sottosegretari.

Al Presidente del Consiglio in carica o candidato, costretto a rinunciare alla carica per cause di forza maggiore o dimissionario, subentra il Vice-Presidente del Consiglio. Al Vice-Presidente del Consiglio subentra il Segretario di Stato e il posto di Segretario di Stato viene assunto da un altro Ministro eletto con votazione interna al Governo.

Alla guida del Ministero lasciato vacante per questo o per altro motivo, subentra uno dei Sotto-Segretari dello stesso dicastero, scelto tramite votazione interna al Governo.

In qualunque momento, il Consiglio dei Ministri può cooptare nuovi Sotto-Segretari fino a che il numero dei componenti del Governo non raggiunga il numero di ottanta.

Punto 72

La responsabilità politica dell'azione del Governo è collegiale, ma, salvo che in quelle previste dal Punto precedente e dal comma successivo, nelle votazioni interne al Governo, il Presidente del Consiglio dispone

sempre di un numero di voti pari ad un terzo dei partecipanti alla votazione, eventualmente arrotondato per difetto.

Qualunque membro del Governo può esserne estromesso con una votazione interna che riceva più dei 2/3 dei voti dei componenti del Governo stesso.

Punto 73

Al Governo eventualmente dimissionario o sfiduciato in un Referendum di secondo grado subentra la formazione che ha partecipato al ballottaggio nell'elezione per il Governo o che si è piazzata al secondo posto nella elezione preliminare generale, nel caso in cui non sia stato necessario ricorrere al ballottaggio medesimo.

In caso di successiva sfiducia mediante Referendum di secondo grado al governo subentrato, ritorna in carica il primitivo governo e l'anno solare che inizia almeno due mesi dopo detta seconda sfiducia diviene anno elettorale.

Il Governo comunque subentrato non potrà modificare le nomine di competenza governativa effettuate da quello eletto.

Punto 74

Tutti gli atti di Governo sono depositati in copia presso l'Assemblea dei Rappresentanti che, con delibera presa a maggioranza di voti equivalenti su richiesta di almeno 30 Rappresentanti, può chiedere alla Corte Se-

natoriale di annullare atti del Governo ritenuti estranei e contrastanti rispetto alla legislazione vigente.

La decisione assunta della Corte Senatoriale può es-

sere superata solo nei casi espressamente previsti dal Patto Istitutivo, col ricorso a Referendum di secondo grado.

CORTE SENATORIALE

Punto 75

La Corte Senatoriale è composta da centotrenta Senatori, di cui

- settanta eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti e trenta eletti dai Difensori Civici, tutti sempre rieleggibili;

- trenta nominati dal Governo, non immediatamente rinominabili.

Ogni Senatore, una volta insediato, non può essere revocato per tutta la legislatura.

Con votazione a maggioranza dei tre quarti del totale dei voti equivalenti e su proposta del Governo, l'Assemblea dei Rappresentanti può far decadere la Corte Senatoriale in carica, ed avviare il procedimento per la nomina della nuova Corte, che si svolgerà nel rispetto delle scadenze fissate nella Parte Terza del Presente Patto e che si dovrà concludere entro sessanta giorni dalla decadenza pronunciata dall'Assemblea dei Rappresentanti. I senatori di nomina governativa nominati nell'ambito di questa procedura, pur decedendo in occasione del successivo anno elettorale, saranno immediatamente rinominabili.

Punto 76

Oltre a svolgere gli altri compiti indicati nel presente Patto, la Corte Senatoriale:

- decide sulle controversie tra le istituzioni incaricate di svolgere le varie funzioni riconosciute nella Federazione;

- giudica in appello sulle controversie insorte tra gli Enti Locali sulla gestione delle risorse ambientali;

- redige i testi sia dei quesiti da sottoporre a referendum popolari, sia di quelli da sottoporre a Referendum di Secondo Grado;

- acquisito il parere della Corte dei Conti, giudica la congruità e al sostenibilità delle leggi finanziarie e di bilancio preventivo del Servizio Federale centrale e, in caso di giudizio negativo sulla sostenibilità delle spese previste, definisce limiti perentori al deficit complessivo di bilancio, rinviandole all'Assemblea dei Rappresentanti; in caso di nuova approvazione di bilanci preventivi che violino i limiti imposti, sentita la Corte dei Conti, la Corte Senatoriale definisce

meccanismi e ripartizione del recupero del deficit mediante imposizione fiscale diretta sui Rappresentanti e sui fornitori e fruitori di servizi e finanziamenti individuati come causa dell'ampiezza ingiustificata del deficit stesso;

- certifica lo stato di necessità di cui al Punto 191.

Su disposizione del Consiglio Superiore della Magistratura o dell'Assemblea dei Rappresentanti che ne fissino compiti e poteri, la Corte Senatoriale riunita in seduta plenaria elegge al proprio interno le Commissioni Inquirenti ritenute necessarie.

Tra l'altre, la Corte Senatoriale elegge al proprio interno una o più Commissioni di 13 Senatori ciascuna, incaricate di verificare sia la rispondenza delle leggi a quanto stabilito dal presente Patto sia a quanto stabilito dai Referendum Nazionali, in ordine a quanto stabilito al Punto 227.

Almeno una delle citate Commissioni giudicherà le leggi prima della loro promulgazione. Un'altra Commissione giudicherà le leggi già vigenti, anche su richiesta dei potenziali interlocutori del Governo, definiti al Punto 221.

Punto 77

Salvo quanto prescritto dall'ultimo comma dei precedenti Punti 67 e 76, la Corte Senatoriale demanda qualunque sua decisione a Commissioni permanenti o temporanee, elette al proprio interno, la cui composizione rispecchi la proporzione stabilita dall'Istituzione di nomina od elezione dei Senatori.

Le delibere delle Commissioni senatoriali possono essere rinviate all'Assemblea plenaria per la conferma della loro approvazione quando siano approvate col voto di meno del settantacinque per cento dei componenti della Commissione e ne facciano richiesta almeno venti senatori.

La Corte Senatoriale può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

La riunione plenaria d'emergenza di cui al penultimo comma del Punto 67 è valida nel caso in cui sia presente la maggioranza dei senatori oppure, trascorse quarantotto ore dalla sua convocazione, qualunque sia il numero dei senatori presenti.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Punto 78

Oltre a definire le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti ordinari, le promozioni e le dispense dal servizio dei Magistrati di carriera, spettano al Consiglio Superiore della Magistratura o a sue Commissioni:

- l'organizzazione degli esami di idoneità all'accesso

ai ruoli separati di ciascuna delle quattro Sezioni della Magistratura

- la definizione dell'organizzazione dei Distretti Giudiziari sul territorio, anche mediante la creazione di sedi succursali dei Tribunali;

- la definizione delle Giurisdizioni delle Corti di Appello;

- i provvedimenti disciplinari nei riguardi di tutti i magistrati;

- la valutazione preliminare della consistenza delle accuse rivolte contro i Membri delle Procure della Repubblica a norma dei terzi commi dei punti 95 e 108,

l'avvio dei relativi procedimenti penali e la definizione, mediante estrazione a sorte, delle giurie composte da Difensori Civici operanti in ambiti esterni ai Distretti Giudiziari di appartenenza degli imputati nei procedimenti stessi.

ENTI LOCALI **Eliminazione delle Regioni.**

Per quanto riguarda le autonomie locali, propongo come riferimento il seguente concetto: **“si può diventare veramente e razionalmente autonomi soltanto eliminando tutte le forme inutili ed innaturali di potere oggi attribuite sia allo Stato che alle Regioni o ai loro organi, e non trasferendo i poteri stessi da un centro lontano ad un centro più vicino, con uno squallido gioco istituzionale delle tre carte”.**

Quella appena riportato è lo spot più esplicito che sono riuscito a pensare per promuovere la 'filiera corta' in politica.

Per essere coerente a tale concetto, nel Patto Istitutivo esposto, non c'è traccia delle Regioni, inutile e dannosa superfetazione del potere legislativo ed inappropriato, incoerente ed insostenibile ente di gestione di una fetta di potere esecutivo locale.

Eliminazione del potere legislativo delle Regioni.

L'idea di lasciare o addirittura di ampliare l'autonomia legislativa alle Regioni è un'idea fuori tempo e fuori luogo. È un'idea che aveva ragione di essere in un passato in cui l'attività della stragrande maggioranza delle persone si svolgeva in ambito locale (fino a cinquanta-sessanta anni or sono). Allora non c'era la possibilità di avere continui rapporti d'affari o di lavoro con entità collocate lontano dalla località in cui si risiedeva, per cui l'esistenza di norme locali diverse da quelle in vigore a cento chilometri di distanza non avrebbe provocato alcuna seria disfunzione.

Oggi la situazione è ben diversa! Oggi ci si muove con facilità, ci si collega in pochi secondi con tutto il mondo, si hanno contatti con tutto il mondo, si trattano affari con tutto il mondo! **Oggi è necessario cercare di unificare (non solo uniformare) le legislazioni vigenti in più Stati, altro che regionalizzarle!**

Pensate alla situazione che si è creata e che, mantenendo in attività le Regioni, si andrebbe a consolidare: un parmigiano che svolga la sua attività nel raggio di cento chilometri da casa sua, oltre che a quelle nazionali, è e continuerebbe ad essere costretto a studiarsi legislazioni e giurisprudenza di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Liguria e Toscana. Un ternano, operando sempre nell'ambito dello stesso raggio d'azione, se la deve vedere e dovrebbe continuare a vedersela con quelle di Umbria, Toscana, Marche, Lazio ed Abruzzo. Un molisano, addirittura, può e potrebbe doversi confrontare con quelle di Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata!

A riprova dell'assurdità della situazione attuale, invito ad entrare in internet (Google), ed a

1. digitare "Legge regionale" & "manifestazioni temporanee" & "impatto acustico": Google (ad Agosto 2006) indicava che c'erano circa 1840 riferimenti a documenti in cui ricorrono tutte e tre le allocuzioni;
2. digitando solo "Legge regionale" & "impatto acustico", Google indica la presenza di circa 208000 documenti che contengono contemporaneamente queste coppie di parole.

In quel 2006, l'apertura di **uno solo** di quei documenti portava a scoprire la seguente elencazione non esaustiva di provvedimenti normativi emanati in diverse (non tutte!) realtà regionali:

Abruzzo

L.R. n° 22 del 11/10/02
L.R. n. 37 del 22/4/97

Basilicata

L.R. n. 8 del 27/04/04
L.R. n. 24 del 13/06/94
L.R. n. 23 del 04/11/86

Campania

D.G.R. n° 2436 del 01/08/03
D.G.R. n. 1537 del 24/04/03

Emilia Romagna

D.G.R. n. 673 del 14/04/04
D.G.R. n. 1203 del 08/07/02
D.G.R. n. 45 del 21/01/02
D.G.R. n. 2053 del 09/10/01
L.R. n. 15 del 9/5/01

Lazio

L.R. n. 18 del 3/8/01

Liguria

Decreto Dirigenziale n. 2874 del 14.12.1999
D.G.R. n.1585 del 23/12/99
D.G.R. n. 534 del 28/5/99

D.G.R. n. 2510 del 18/12/98

DGR 1754/98

L.R. n.12 del 20/3/98

L.R. n. 31 del 4/7/94

Lombardia

Dgr VIII/808 del 11/10/05

Dgr VII/17264 23/04/04

Dgr VII/11582 13/12/02

Dgr VII/10556 04/10/02

Dgr VII/9776 02/07/02

Dgr VII/8313 08/03/02

L.R. n. 13 del 10/8/01

Marche

D.G.R. n° 896 del 24/06/03

L.R. n. 28 del 14/11/01

Piemonte

D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01

L.R. n. 52 del 20/10/00

L.R. n. 53 del 20/10/00

Puglia

L.R. n. 3 del 12/02/02

Sardegna

DGR n° 12/10 del 11/03/04

DGR n° 34/71 del 29/10/02

Toscana

L.R. n. 67 del 29/11/04

Deliberazioni n° 77 del 22/02/00

D.G.R. n° 788 del 13/07/99

Umbria

Regolamento Regionale n. 1 del 13/08/04

L.R. n° 8 del 06/06/02

Valle d'Aosta

L.R. n° 9 del 29/03/06

Veneto

L.R. n. 21 del 10/5/99

Provincia di Trento

D.G.P. n. 1333 del 14/06/02

D.G.P. n. 153 del 26/01/01

D.G.P. n. 390 del 25/02/00

D.G.P. n. 38 - 110 del 26/11/98

I 1840 ed i 208000 documenti prima citati riconducevano, per la maggior parte, a regolamenti emanati dai singoli comuni in aggiunta agli ottomila, più ottomila, ..., più ottomila ... altri diversi regolamenti locali.

Basta, questo, a provare la totale assurdità del fatto che noi oggi paghiamo, migliaia di politici e funzionari pubblici che **senza alcuna utilità e senza alcuna particolare necessità** fanno la stessa, identica cosa che migliaia di altri fanno in altre parti d'Italia?

A mio avviso, l'eliminazione del potere legislativo delle Regioni dovrebbe costituire il fiore all'occhiello di una più vasta azione di "pulizia" da tante altre idiozie normative con cui oggi più o meno consciamente conviviamo.

Mi riferisco agli ottomila diversi regolamenti di polizia urbana, agli ottomila diversi regolamenti d'igiene, alle ottomila diverse raccolte di Norme di Attuazione dei Piani Regolatori ...

Eliminazione del potere esecutivo delle Regioni

Premesso che non è tutto sbagliato quello che le Regioni hanno fatto e che i pochi servizi funzionali che esse hanno organizzato potranno essere salvati (costituendo Aziende autonome), io sostengo che le Regioni possono essere eliminate anche come centri di potere esecutivo.

Un potere il cui compito sia quello di organizzare e/o gestire i servizi messi direttamente a disposizione dei cittadini che a quel potere debbono fare riferimento, per giustificare la sua costosa esistenza deve possedere simultaneamente almeno quattro "qualità" intrinseche:

- possibilità operative nettamente migliori del potenziale "potere esecutivo" di livello immediatamente inferiore, per i settori di sua competenza;
- sufficiente omogeneità delle situazioni su cui deve operare;
- possibilità di rapportarsi con tutte le realtà minori da esso dipendenti;
- dimensioni credibili dell'ambito di sua competenza.

Ebbene,

- Regioni vaste come Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna possono raggiungere, come tali, una efficienza decisionale ed un livello di presenza nel dettaglio delle strutture locali tali da non poter essere migliorate, ad esempio, trasferendo alle attuali province il relativo potere di gestione e di controllo?
- e le stesse Regioni appena citate possono e potranno considerare il loro territorio come un unico ambito entro cui fornire i servizi dovuti, o saranno costrette a frazionarlo affidando i relativi servizi a sotto-strutture locali?
- Regioni come Basilicata, Valle d'Aosta, Molise ed Umbria possono riuscire a disporre di risorse sufficienti per costituire e gestire al proprio interno tutti i servizi ospedalieri e tutte le facoltà universitarie che possono essere richieste da un qualsiasi loro cittadino, e ha senso costringere piacentini e riminesi, mantovani e varesini, pratesi e grossetani, bellunesi e rodigini, foggiani e leccesi, nisseni e trapanesi a coordinare in una qualsiasi misura le proprie iniziative in tema di formazione professiona-

le, di difesa del suolo e/o di difesa dell'ambiente?

- ha senso organizzare un servizio di elisoccorso coordinato tra Messina e Catania (o La Spezia e Genova), invece di organizzarlo tra Messina e Reggio Calabria (e La Spezia e Massa)?
- e quale ragione politica od organizzativa può giustificare il fatto che sia Bologna a nominare i manager delle ASL e delle Aziende Ospedaliere di Piacenza, Ferrara o Forlì? Piacentini, ferraresi e forlivesi sono forse tanto "minus habentes" da non essere in grado di pensare a se stessi?

Insomma, mentre da una parte ci sono Regioni che sono troppo vaste e complesse per far riferimento ad un "esecutivo" unico centrale, col rischio che esse vengano ad assomigliare troppo ad uno Stato forzatamente incastonato nello Stato nazionale, dall'altra ce ne sono di quelle che sono destinate a rimanere in ogni caso troppo simili alle attuali province per giustificare una loro presenza autonoma sopra alle province stesse. Altre, per la semplice esistenza dei loro confini, possono generare degli anacoluti logistici che non possono essere accettati all'interno di un solo Stato!

Per le logiche risposte alle questioni poste e per le semplici considerazioni che esse ispirano, sostengo che anche per ragioni esecutivo-organizzative, oltre che per ridurre la complessità della legislazione, l'istituzione "Regione" possa e debba essere eliminata, accomunando in questo destino sia le Regioni troppo piccole, sia quelle troppo grandi, sia le altre, **inutili centri di un potere altrettanto inutile**: costosa, pernicioso, ingombrante, invadente, pesante superfetazione dello Stato centrale, nonché intralcio per l'intraprendenza e le capacità operative delle comunità locali che, nella gestione dei servizi alla popolazione, hanno il diritto-dovere di essere veramente autonome e razionalmente sovrane.

Eliminare le Regioni, quindi, **utilizzando i loro patrimoni per coprire i costi degli ammortizzatori sociali da attivare per sostenere quei dipendenti che non possano razionalmente essere trasferiti ad altre istituzioni.**

Distretti (e Comuni)

Appena a Nord del nostro Paese c'è un esempio di Stato (la Svizzera) che pare funzioni benissimo e che è suddiviso in Cantoni la cui superficie territoriale è mediamente pari alla metà di quella delle nostre attuali province (Cantoni il cui potere legislativo è, a ragione, assai limitato).

Perché non prendere spunto da questa semplice constatazione?

Nella proposta che avanzo, anche i ruoli del 'Distretto' (*erede territoriale della Provincia*) e dei Comuni vengono ridisegnati: i Distretti sono Consorzi di Comuni. **In tale modo viene conferito ai Comuni nel loro insieme il potere politico relativo alla gestione di quelle attività che, per economia di scala, debbano essere affidate ai Distretti, singoli o in concordata collaborazione con altri.**

Per assicurarne la necessaria capillarità della presenza delle cellule di base del "Servizio Federale", indico un numero massimo di abitanti/Comune. Questo non pregiudicherà la funzionalità delle aree metropolitane, **in quanto affiderei ai Distretti la gestione di quei servizi che faticherebbero a funzionare se rivolti ad un'utenza troppo limitata.**

Suggerisco anche un numero minimo di abitanti per i Distretti che dovessero essere istituiti ex-novo. Comunque, alla eccessiva proliferazione dei Distretti porrà un freno non indifferente l'imposizione che il Distretto riceva risorse solo sotto forma di 'contributi consortili' versati dai Comuni. Distretti troppo piccoli non potranno ricevere risorse in quantità sufficiente ad una loro sopravvivenza, quindi prima di avviare processi di scomposizione del territorio in nuove realtà distrettuali, probabilmente i Comuni interessati ci penseranno molto bene e forse qualche Provincia troppo piccola nata di recente potrebbe scoprire che il gioco non vale la candela.

Comitati di bacino

I 'Distretti' non sarebbero adeguati a trattare compiutamente e razionalmente tutte le problematiche connesse al controllo ed all'uso delle risorse del territorio. Il principale dei problemi di interesse più vasto è quello della regimentazione delle acque, per il loro inevitabile scorrimento a valle.

Il controllo della qualità dell'acqua che viene scaricata verso valle non può essere lasciata all'arbitrio di chi risiede 'a monte'. Lo stesso dicasi per la gestione del rischio-piene.

È per questo che ho ritenuto necessario 'consigliare' l'obbligatoria partecipazione di tutti i Distretti alla gestione degli interventi da compiere nell'ambito dei bacini dei fiumi alla cui portata possano in qualsiasi modo contribuire (*ovviamente il singolo Distretto gestirebbe i corsi d'acqua il cui bacino rientri completamente entro il suo territorio di competenza*).

Sussistenza dei Comuni piccoli

Non sostengo l'accorpamento forzato dei Comuni piccoli: affido ai cittadini la libertà di scegliere se

fondere o meno Comuni tra loro confinanti.

La scelta di non eliminare tante minime Amministrazioni Comunali è dettata dalla considerazione del **valore dell'impegno civico gratuito** prestato dagli amministratori coinvolti in esse, nonché dalla constatazione del fatto che, **tra i Comuni a rischio default finanziario o travolto da scandali o corruttele, non ce n'è nemmeno uno "piccolo"**. Per questo, ritengo sia corretto lasciare ai cittadini la scelta relativa al destino della loro Amministrazione, e **lasciare alle Amministrazioni il compito di inventarsi collaborazioni ed accorpamenti di servizi, per finalizzare al meglio la loro capacità operativa.**

Tutto questo fissando rigidamente **SOLO in ragione dell'estensione e morfologia del territorio e del numero dei cittadini serviti la quota di proventi della fiscalità generale conferita alle Amministrazioni.**

Tradotto in parole povere: una volta fissato statisticamente sia il COSTO dei servizi che il 'Servizio Federale' sente di dover fornire ai cittadini attraverso gli Enti Locali sia il COSTO unitario della gestione del territorio, **ritengo che sia assolutamente superfluo imporre alle singole comunità locali dei 'paletti' in termini di dimensione minima. Saranno i cittadini stessi a scegliere la dimensione organizzativa della propria 'cellula sociale' di base.**

COMUNI E CIRCOSCRIZIONI

Punto 79

I Comuni non potranno avere più di duecentomila abitanti.

Il numero dei Consiglieri Comunali sarà almeno:

- di nove per i Comuni con meno di mille abitanti;
- di dodici per Comuni con numero di abitanti compreso tra mille e quattromila;
- di sedici per Comuni con numero di abitanti compreso tra quattromilauno e dodicimila;
- di venti per Comuni con numero di abitanti compreso tra dodicimilauno e ventimila;
- di venticinque per Comuni con numero di abitanti compreso tra ventimilauno e quarantamila;
- di trentadue per Comuni con numero di abitanti compreso tra quarantamilauno e centomila;
- di quaranta per Comuni con numero di abitanti superiore a centomila.

L'elezione di un numero maggiore di Consiglieri può essere deciso dai cittadini del Comune mediante Referendum Comunale.

Per le elezioni Comunali, i Comuni sono suddivisi in almeno tre Circoscrizioni in ognuna delle quali si eleggono non meno di tre e non più di sette consiglieri, rispettando la diretta proporzionalità tra numero dei consiglieri da eleggere e numero degli abitanti della Circoscrizione elettorale.

A richiesta del cinque per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati, potranno essere uniti Comuni confinanti.

A richiesta del cinque per cento degli elettori di una o più circoscrizioni elettorali, il loro territorio potrà passare ad altro Comune ad esse confinante.

Le operazioni di cui ai precedenti due commi comporteranno la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali nei Comuni coinvolti nelle operazioni stesse.

Le operazioni di cui al presente Punto dovranno essere approvate con Referendum popolari dei Comuni interessati.

Punto 80

*I Consigli di Circoscrizione sono un'estensione del Consiglio Comunale e costituiscono il locale riferimento civico dei **cittadini**. Oltre a quanto esplicitamente previsto nel presente Patto Istitutivo, i compiti dei Consigli di Circoscrizione sono quelli di raccogliere e coordinare le richieste ed i pareri dei **cittadini** per trasmetterli alla Amministrazione Comunale e di favorire la diffusione della informazione ai **cittadini** su quanto deliberato dalla Amministrazione stessa.*

Le sedi dei Consigli di Circoscrizione debbono essere fissate in locali di proprietà del Comune o concessi all'Amministrazione Comunale in comodato gratuito, situati nell'ambito del territorio comunale, anche al di fuori della loro area di competenza.

Punto 81

Entro dieci giorni dalle dimissioni o dal concretizzarsi del comprovato impedimento di un Consigliere, si procede alla surroga del medesimo.

La sfiducia al Sindaco in carica è sfiducia costruttiva. Essa può essere votata dal Consiglio Comunale solo mediante la approvazione a maggioranza assoluta di voti-equivalenti di una delibera alternativa a quella presentata dal Sindaco e relativa ad un bilancio del Comune.

La carica di Sindaco è assunta dal Consigliere che, tra i firmatari della delibera alternativa, abbia conseguito in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale la migliore percentuale di voti validi tra quelli espressi nella sua circoscrizione.

DISTRETTI

Punto 82

I Distretti sono Consorzi obbligatori dei Comuni, finanziati esclusivamente dai contributi consortili dei

Comuni stessi, dai proventi di imposizioni statuite a norma dell'ultimo comma del successivo Punto 186 e dai compensi versati da organizzazioni di categoria

per le prestazioni fornite su loro commissione.

I Consigli di Amministrazione dei Distretti sono tenuti ad esaminare le proposte di attività e iniziative di qualsiasi genere ad essi inviate dai Comuni ed a motivare le scelte operate in relazione alle proposte stesse.

A richiesta dei Comuni interessati,

- potranno essere istituiti nuovi Distretti che abbiano almeno duecentomila abitanti e la cui creazione non comporti la riduzione del numero degli abitanti di altri Distretti a meno di duecentomila abitanti;

- Distretti tra loro confinanti potranno essere fusi;

- Distretti potranno essere frazionati e le parti conseguentemente generate, se non avranno un numero di abitanti superiore a duecentomila, dovranno essere accorpate a Distretti confinanti;

- singoli Comuni o gruppi di Comuni possono cambiare Distretto di appartenenza, senza creare enclavi territoriali e senza ridurre la popolazione del Distretto di origine sotto il limite di duecentomila abitanti.

Le operazioni di cui al presente Punto dovranno essere approvate con Referendum popolari dei Distretti interessati.

Punto 83

Il Consiglio di Amministrazione del Distretto è costituito da un numero di Consiglieri pari al triplo dei suoi Settori, così come istituiti nella Parte Quarta del presente Patto.

COMITATI DI BACINO

Punto 87

I Comitati di Bacino sono costituiti dalla riunione dei Delegati all'Ambiente

- dei Distretti il cui territorio ricada anche in parte all'interno del territorio del bacino imbrifero di ogni corso d'acqua che sbocchi in mare;

Punto 84

La mancata approvazione del bilancio preventivo del Distretto, presentato dalla Giunta esecutiva, discusso ed eventualmente modificato in Consiglio, comporta l'effettuazione di una immediata votazione per l'elezione di una nuova Giunta esecutiva e di un nuovo Presidente. Nel caso in cui in quest'ultima votazione nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Presidente è confermato in carica, il bilancio preventivo si intende approvato e i Consiglieri che hanno votato contro la sua approvazione decadono e vengono sostituiti dai primi dei non eletti, nel rispetto delle competenze dichiarate originariamente.

Punto 85

La mancata approvazione da parte del Consiglio di un bilancio consuntivo comporta l'invio della relativa documentazione ad una Società specializzata nella certificazione di bilanci, scelta dal Consiglio.

Nel caso in cui, da questa, il bilancio sia giudicato sostanzialmente corretto, i costi relativi al controllo eseguito dovranno essere coperti personalmente dai Consiglieri che hanno votato contro l'approvazione; in caso contrario, tali costi saranno sostenuti personalmente dai componenti della Giunta esecutiva.

Punto 86

I Distretti possono concordare l'organizzazione di servizi ed iniziative comuni tra di essi.

DIFENSORI CIVICI

Il Difensore Civico è inteso come primo Garante del cittadino nei confronti dei Poteri della Federazione e come riferimento della sovranità popolare nell'ambito del TERZO POTERE. È in quest'ultima sua funzione che ritengo debba passare attraverso i Difensori Civici il controllo dei cittadini anche sul Consiglio Superiore della Magistratura, senza interferenze dei Poteri Legislativo ed Esecutivo.

Parlo di 'Collegi' di Difensori Civici per non creare una carica 'singola' e consentire ai cittadini di poter scegliere eventualmente il proprio interlocutore diretto nell'ambito di questa Istituzione.

Punto 88

In tutti i Comuni opera un Collegio di Difensori Civici, composto da non meno di due Membri.

Ogni Difensore Civico, anche su richiesta di singoli cittadini, è incaricato di verificare la correttezza e la tempestività dell'attività delle Amministrazioni Comunale e Distrettuale di competenza e delle organizzazioni o uffici da esse costituiti o dipendenti nei rapporti coi cittadini stessi, sanzionandone in prima istanza gli eventuali abusi non immediatamente corretti definendo l'indennizzo dovuto al cittadino ricorrente. Tale indennizzo dovrà assumere la forma di sconti o esenzioni d'imposta.

Ogni singolo Difensore Civico

- con estrazione a sorte, può essere chiamato a comporre la giuria di primo o di secondo grado nei procedimenti penali di cui al Punto 78

- può sospendere l'esecutività di sentenze del Tribunale Civile fino alla pronuncia della sentenza di Secondo Grado.

Il Collegio dei Difensori Civici operanti nell'ambito territoriale del Distretto Giudiziario di competenza può proporre al Consiglio Superiore della Magistratura

- l'invio di ispettori presso gli Uffici Giudiziari del Distretto,

- l'avvio di procedimenti disciplinari o della procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti dei Magistrati operanti nello stesso ambito;

- l'avvio di Procedimento penale nei confronti dei membri della Procura, così come previsto al Punto 78,

anche a seguito di esposto da parte della difesa di imputati assolti in procedimenti penali incautamente avviati.

Per i procedimenti giudiziari che vedano un Difensore Civico come parte comunque in causa, questi è equiparato ai componenti della Magistratura.

ORGANI AUSILIARI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tra gli organi ausiliari previsti, ho **voluto** 'dimenticare' il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

La ragione di questa potatura è l'appoggio acritico concesso dal Presidente pro tempore del CNEL alla realizzazione della **scarsamente utile e troppo costosa Alta Velocità Ferroviaria**. Tale posizione denota, a mio avviso o l'incapacità della struttura del CNEL di capire quali siano le necessità infrastrutturali del nostro Paese (che in primis è quella di disporre di un organico sistema di trasporto merci, più necessaria di qualsiasi 'accelerazione' del movimento delle persone) o la sudditanza anche solo psicologica verso chi gestisca un potere economico 'forte'. Io ritengo che ci possiamo risparmiare il costo di un'Istituzione che manchi di proporre con adeguata forza alternative utili ad iniziative che utili lo sono poco.

Punto 89

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

I suoi componenti sono eletti da e tra i componenti della Magistratura Amministrativa con procedimento analogo a quello seguito per l'elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Consiglio di Stato costituisce l'ultima istanza della Magistratura Amministrativa, imperniata sui Tribunali Amministrativi operanti in ambito distrettuale.

Al Consiglio di Stato è demandata anche la supervisione ed il controllo dell'efficienza del funzionamento dei pubblici uffici.

Punto 90

La Corte dei Conti

- esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, nonché il controllo sulla gestione del bilancio del Servizio Federale centrale, formulando un parere sulla congruità e sostenibilità delle leggi finanziarie e sul bilancio preventivo del Servizio stesso, trasmettendo poi detto parere alla Corte Senatoriale;

- ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica;

- partecipa, nei casi stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui la Federazione contribuisce in via ordinaria;

- riferisce alla Corte Senatoriale sui risultati della propria attività.

Punto 91

Salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso.

Punto 92

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge che determinano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo di **noi cittadini**.

Di norma, nei pubblici uffici il lavoro è organizzato ad orario spezzato.

Punto 93

Se non per anzianità di servizio, non è ammessa alcuna promozione per coloro che per qualunque motivo non svolgano effettivamente le mansioni proprie del loro impiego.

Punto 94

In caso di accertato cattivo funzionamento di un ufficio pubblico, la Magistratura Amministrativa, con l'eventuale ausilio di esperti esterni, compie una indagine volta ad accertare le ragioni delle disfunzioni.

I risultati dell'indagine possono essere alla base dei seguenti provvedimenti:

- ridefinizione delle norme relative al funzionamento dell'ufficio, cui deve provvedere l'autorità competente entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione dei risultati dell'indagine;

- ampliamento o completamento dell'organico dell'ufficio;

- allontanamento di uno o più impiegati dell'ufficio medesimo, con avviamento di procedimento finalizzato alla definizione dell'ammontare del risarcimento dei danni materiali e morali causati all'Amministrazione dagli impiegati responsabili;

- una combinazione dei tre provvedimenti elencati.

MAGISTRATURA E GIURISDIZIONE

Sezione Penale della Magistratura: separazione delle carriere dei magistrati ... o solo separazione delle funzioni?

Il giudice chiamato ad esprimere un giudizio di merito su una accusa di tipo penale rivolta ad un cit-

tadino dovrebbe non solo essere, ma anche apparire estraneo sia all'ambiente da cui proviene l'accusa, sia a quello da cui proviene la difesa, ... e questo depone sicuramente a favore della "separazione delle carriere". D'altronde è anche vero che un 'funzionario' che abbia maturato una significativa esperienza ricoprendo ruoli diversi può probabilmente gestire in modo più proficuo l'ufficio che gli si chieda di ricoprire ora ... e questo depone a favore di una semplice "separazione delle funzioni".

Quel che propongo è un compromesso al ribasso tra queste due posizioni: possibilità di passaggio da una funzione all'altra, limitata dalla sussistenza di una incompatibilità personale tale da escludere che nello stesso Distretto Giudiziario siano presenti Magistrati della sotto-sezione Penale Giudicante e di Magistrati della Procura della Repubblica che in qualunque momento della rispettiva carriera abbiano ricoperto le medesime funzioni a parti invertite, in uno stesso Distretto (anche diverso da quello di prevista destinazione).

Oltre che ponendo il 'paletto' appena indicato, per sottolineare l'indipendenza delle due funzioni, propongo anche di staccare fisicamente le Procure dai Tribunali.

Punto 95

La giustizia è amministrata in nome dei cittadini e della Federazione.

I Magistrati sono soggetti soltanto alla legge.

Punto 96

I Distretti Giudiziari coincidono territorialmente con i Distretti Amministrativi.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, ma possono istituirsi, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della giustizia.

Punto 97

I Tribunali Militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione definita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati non perseguiti dalle Autorità locali e commessi all'estero da appartenenti alle Forze Armate.

Punto 98

La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, fatte salve le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura

Punto 99

Non è consentita la presenza, nello stesso Distretto Giudiziario, di Magistrati della sotto-Sezione Penale Giudicante e di Magistrati della Procura della Repubblica che in qualunque momento della rispettiva carriera abbiano ricoperto le medesime funzioni a parti invertite, anche nell'ambito di un altro Distretto Giudiziario.

Punto 100

Gli uffici delle Procure sono ospitati in edifici diversi e non contigui alle sedi dei Tribunali.

Punto 101

Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da 50 Membri, 30 eletti dai Difensori Civici, gli altri 20 eletti da e tra i Magistrati di carriera: cinque per ognuna delle Sezioni previste della Magistratura.

Punto 102

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di magistrati onorari per tutte le funzio-

ni attribuite a giudici singoli.

Punto 103

Le norme sull'ordinamento giudiziario e sui compiti di ogni magistratura sono stabilite dalla legge.

La legge assicura l'indipendenza della Magistratura e degli estranei chiamati a partecipare all'amministrazione della giustizia.

Punto 104

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati.

Seguendo le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura e dei Presidenti dei Tribunali, il Ministero di Grazia e Giustizia

- gestisce l'organizzazione logistica degli Uffici Giudiziari;

- gestisce i luoghi di pena.

Punto 105

Procuratori e giudici sono tenuti a relazionare sinteticamente ogni sei mesi al Consiglio Superiore della Magistratura sulla loro attività.

Il Consiglio Superiore della Magistratura esamina le relazioni pervenute al fine di ricavarne indicazioni e suggerimenti per la gestione della Giustizia e per valutare l'efficienza di tale gestione. Per svolgere questo compito, il Consiglio Superiore della Magistratura può chiamare Magistrati di carriera, distaccandoli dalla loro sede.

Punto 106

Il Punto 94 si applica anche agli Uffici Giudiziari. In questo caso, l'indagine è condotta da ispettori designati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Punto 107

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Punto 108

Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Nell'impossibilità di adempiere al dovere di cui comma precedente per inadeguata disponibilità di mezzi, il Pubblico Ministero è tenuto a chiederne con urgenza l'adeguamento alle necessità e/o ad invocare l'avvio della procedura di cui ai Punti 94 e 106.

Per ipotesi di reato che in caso di condanna prevedano una detenzione massima di almeno cinque anni, il mancato adempimento da parte del pubblico ministero degli obblighi di cui ai precedenti due commi si configura come favoreggiamento reale del reato stesso e potrà essere perseguito anche su richiesta di potenziali parti lese o di un Collegio Distrettuale di Difensori Civici.

Punto 109

Contro gli atti della pubblica amministrazione è

sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione, definendo casi ed effetti dell'annullamento.

*Le vertenze tra **cittadini** ed Amministrazioni Comunali o distrettuali debbono comunque essere preliminarmente sottoposte ad un Difensore Civico in carica nel Comune sul cui territorio insorge la controversia, perché esperisca un tentativo di composizione della controversia stessa. In caso di insuccesso del tentativo di composizione, il Difensore Civico emetterà il giudizio di merito.*

FORMAZIONE ED ABROGAZIONE DELLE LEGGI

Le novità che propongo su questo tema sono le seguenti:

- l'estensione del diritto di presentare Disegni Di Legge anche ad una qualificata rappresentanza dei Consiglieri Comunali;
- l'obbligo della discussione in Commissione entro un tempo determinato e ristretto dei DDL di iniziativa popolare;
- il riconoscimento del diritto di elettori proponenti (*in numero adeguato*) di pretendere una approvazione del proprio Disegno Di Legge senza che ad esso siano apportate modifiche e, in caso di rigetto da parte dell'Assemblea Nazionale, del diritto di procedere ad una approvazione per via referendaria (**'filiera' cortissima!**);
- la pubblicazione dei Disegni Di Legge dopo la loro discussione in Commissione e prima del loro 'consolidamento' come norma cogente per tutti (per dar modo e tempo ai cittadini di interloquire con i loro rappresentanti, per suggerire variazioni di qualsiasi tipo alla legge PRIMA che essa sia promulgata);
- il conferimento alla Corte Senatoriale del potere di far entrare provvisoriamente in vigore leggi che siano ancora in discussione e di intervenire a correggere gli effetti di una legge entrata in vigore e successivamente modificata prima del suo 'consolidamento';
- l'esame da parte della Commissione della Corte Senatoriale addetta alla valutazione della sua costituzionalità dei DDL approvati in/nelle Commissione/i, prima della loro entrata in vigore (**valutazione preventiva oggi lasciata a Commissioni dello stesso Parlamento che approva le leggi: capirai che obiettività .!.**);
- la verifica (da parte di una Istituzione esterna a quella detentrica del potere legislativo) della chiarezza e della comprensibilità delle norme, prima della loro definitiva promulgazione.

Punto 110

Sono abilitati a presentare Disegni Di Legge:

- uno o più membri dell'Assemblea dei Rappresentanti;
- il Governo;
- Consiglieri Comunali che rappresentino un milione di voti-equivalenti;
- trecentomila elettori.

Punto 111

La Commissione di Presidenza dell'Assemblea dei Rappresentanti assegna ogni Disegno di Legge ad una o più Commissioni che abbiano competenza in materia.

Le Commissioni possono elaborare e modificare il testo presentato o coordinarlo con altri Disegni di Legge presentati ed aventi finalità simili.

Punto 112

Le Commissioni assegnatarie dello studio di un Disegno Di Legge che ne abbiano redatto un testo unita-

rio, anche provvisorio, Legge possono chiedere alla Corte Senatoriale la provvisoria entrata in vigore delle norme in esso contenute. Anche il Governo, per i Disegni di Legge di sua iniziativa, può avanzare analoga richiesta.

Nel caso in cui la Corte approvi la provvisoria entrata in vigore delle norme in esame e successivamente le stesse non siano approvate o siano approvate con modifiche, la stessa Corte Senatoriale diviene competente ad adottare provvedimenti transitori finalizzati a sanare le irregolarità generate dalle differenze tra il testo originario e quello approvato o dalla mancata approvazione del Disegno di legge.

Punto 113

Il Disegno di Legge approvato dalle Commissioni viene reso disponibile su rete telematica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, unitamente alle considerazioni che le Commissioni medesime vorranno esprimere.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Disegno di Legge si intende come approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti, a meno che ne sia richiesta la discussione da parte dell'Assemblea stessa:

- da un quinto dei Rappresentanti;
- dal Governo.

L'Assemblea può approvare il Disegno di Legge, anche modificandolo, o può suggerire modifiche e rinviare il Disegno Di Legge alle Commissioni.

Punto 114

Il Governo ed i Ministri possono essere delegati dalla Assemblea dei Rappresentanti a curare la stesura di Decreti Governativi o Decreti Ministeriali, coordinati con la legislazione vigente all'interno di un Testo Unico. Tali Decreti avranno valore di legge solo dopo la loro approvazione da parte della stessa Assemblea dei Rappresentanti, la quale può respingerli ma non modificarli.

Su richiesta del Governo, la Corte Senatoriale può approvare per surroga un Decreto che sia respinto dalla Assemblea dei Rappresentanti.

Punto 115

Il Governo può chiedere che un suo Disegno di Legge sia approvato senza modifiche o respinto. In questo caso, se il Disegno di Legge viene respinto, il Governo può chiederne l'approvazione per surroga alla Corte Senatoriale e, in caso di ulteriore rigetto, può chiederne l'approvazione mediante Referendum di secondo grado, ponendo la questione di fiducia.

Punto 116

I Disegni di Legge presentati da elettori o da Consiglieri Comunali debbono essere discussi in commissione entro novanta giorni dalla loro presentazione e, se non rigettati, debbono essere pubblicati entro centocinquanta giorni.

Punto 117

Per un Disegno di legge sottoscritto da più di un milione di elettori, il Comitato promotore della raccolta di firme può chiedere che esso sia approvato o respinto senza modifiche e sia sottoposto a Referendum Popolare nel caso in cui sia respinto dalla Assemblea dei Rappresentanti.

L'Assemblea dei Rappresentanti può proporre, in sede di Referendum, un Disegno di Legge alternativo a quello presentato dal Comitato promotore.

Punto 118

Il Disegno di Legge comunque approvato deve essere trasmesso alla Corte Senatoriale che, nelle sue diverse Commissioni, ne verifica:

- la costituzionalità e la chiarezza del testo e rispondenza alle norme contenute nella Parte Quinta del presente Patto;
- la non conflittualità con norme approvate con referendum popolari nazionali negli ultimi dieci anni.

Se l'esame da parte della Corte si conclude con esito positivo, il Disegno di Legge deve essere sottoscritto, per presa d'atto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; viene quindi promulgato dal Presidente Federale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, divenendo Legge della Federazione.

Salvo diverso termine indicato nella legge stessa e giustificato dalla Corte Senatoriale, la legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua definitiva pubblicazione.

Punto 119

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a nome del Governo, può rifiutarsi di sottoscrivere un Disegno di Legge approvato dalla Assemblea dei Rappresentanti. In questo caso la Corte Senatoriale, in seduta plenaria, è chiamata a votare per confermare o annullare l'approvazione del Disegno di Legge in questione.

In caso di conferma della approvazione da parte della Corte, il Governo può ancora opporsi all'entrata in vigore della Legge contestata ricorrendo a Referendum di secondo grado e ponendo la questione di fiducia.

In caso di annullamento della approvazione da parte della Corte ed a fronte di una nuova approvazione senza modifiche da parte della Assemblea dei Rappresentanti, il Disegno di Legge deve essere sottoposto a referendum di secondo grado.

Punto 120

Prima della loro promulgazione, dovranno essere sottoposte ad approvazione mediante Referendum di Secondo Grado le leggi o i provvedimenti aventi forza di legge

- che apportino variazioni alle Parti Seconda, Terza, Quarta o Quinta del Presente Patto Istitutivo;
- che modifichino norme di funzionamento, eleggibilità ed elezioni dell'Assemblea Nazionale.

Per essere considerata approvata, la legge deve ottenere più dei tre quinti dei voti-equivalenti espressi e più dei due quinti dei voti dei Distretti, mentre è considerata respinta se non riesce ad ottenere i due quinti né dei voti-equivalenti, né dei voti dei Distretti. Nei rimanenti casi la legge deve essere sottoposta all'approvazione tramite Referendum popolare.

Punto 121

Prima della loro promulgazione, le leggi che apportino variazioni al Patto Istitutivo nelle sue Parti Prima e Sesta debbono essere sottoposte a Referendum popolare nazionale

Punto 122

Il Presidente Federale e i membri del Governo a ciò chiamati non possono rifiutare di sottoscrivere una qualunque legge approvata da un Referendum popolare, pena la loro immediata decadenza.